

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

t.10

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **12**

DEL **04/04/2023**

Oggetto:

Approvazione aliquote IMU - anno 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) Sindaco	TREVENZOLI DANIELE	Presente
2) Vice Sindaco	FORMOSO MARIA TERESA	Presente
3) Consigliere	TAVELLA CHRISTIAN	Presente
4) Consigliere	ESPOSITO LUCIANA	Presente
5) Consigliere	FORMIGARI RICCARDO	Presente
6) Consigliere	ROLLI CAROL	Presente
7) Consigliere	VIVIANI FEDERICA	Presente
8) Consigliere	VACCARI GIACOMINI MATTIA	Presente
9) Consigliere	GIACOMINI GUIDO	Presente
10) Consigliere	BASSANI LORIS	Presente
11) Consigliere	POCHESCI ALDINA	Presente

Presenti: **11** Assenti: **0**

Presiede il Sig. TREVENZOLI DANIELE

Assiste il Segretario Comunale Sig. COPPOLA DOTT.PAOLO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Oggetto:

Approvazione aliquote IMU - anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" TUEL, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Rilevato che per l'esercizio 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025 è stato prorogato al 30/04/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della L. n. 197/2022;

Visto l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rilevato che ad oggi il decreto che doveva adottare il prospetto di cui al comma 756 non è ancora stato emanato e come tale non si è in grado di procedere come indicato dalla normativa vigente;

Constatato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge finanziaria 2023), è stato modificato il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Ribadito che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del già citato D. Lgs. n. 446/1997, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Atteso che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Ritenuto dopo un esame delle entrate e delle spese e al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente, ai costi sempre crescenti, ai bisogni dei servizi da prestare alla collettività e per realizzare i programmi previsti nel Bilancio di previsione finanziario triennale, di confermare per la nuova IMU le medesime aliquote dell'anno 2022 come di seguito indicate:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,55%	abitazioni principali di lusso (cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze C2, C6 e C7
0,10%	fabbricati rurali strumentali
esenti dal 01.01.2022 ai sensi dell'art. 1, comma 751 della L. 27.12.2019. n. 160	Fabbricati costituiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce")
0,91%	terreni agricoli
1,06%	fabbricati gruppo D, di cui la quota dello 0,76% è riservata allo Stato
1,06%	altri immobili

Rimarcato che, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Preso atto che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

Tenuto conto che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001 recante ad oggetto "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali TUEL, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- in particolar modo l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:
 1. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
 2. ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente
- la L. n. 190/2012 avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- la L. n. 241/1990 recante ad oggetto "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

- il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con la deliberazione n. 95 del 23.12.2010 della Giunta Comunale e le successive modificazioni e integrazioni,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico e contabile ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Presenti e votanti n. 11, con voti favorevoli n.11, astenuti e contrari nessuno, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2023;
3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023,
4. Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,55%	abitazioni principali di lusso (cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze C2, C6 e C7
0,10%	fabbricati rurali strumentali
esenti dal 01.01.2022 ai sensi dell'art. 1, comma 751 della L. 27.12.2019. n. 160	Fabbricati costituiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce")
0,91%	terreni agricoli
1,06%	fabbricati gruppo D, di cui la quota dello 0,76% è riservata allo Stato
1,06%	altri immobili

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

5. Di confermare la seguente detrazione per l'applicazione dell' IMU anno 2023:
 - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale si continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento;
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
8. Di dare atto che:
 - ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Guerra Ombretta;
 - sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione del PTPC 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 28.04.2022 e inglobato nel PIAO approvato con la delibera della Giunta Comunale n. 67 del 22/09/2022, recante ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente,
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il quarto comma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI e votanti n. 11, con voti favorevoli n. 11, astenuti e contrari nessuno, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

ORIGINALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA DI COMPETENZA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione aliquote IMU - anno 2023.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 22-03-2023
---	---

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile Area Contabile Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 22-03-2023
--	---

DATA DELLA SEDUTA	ORDINE DEL GIORNO	VERBALIZZANTE
Martedì 4 Aprile 2023	1	IL SEGRETARIO COMUNALE Coppola Dott.Paolo

(X)	DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	DELIBERAZIONE N. 12
-----	---------------------------------------	---------------------

